



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:

Dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
Dott. Vittoria Gabriele	Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri	Consigliere

R.G. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. [REDACTED] R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2021 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 18/12/2024**

d a

[REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

APPELLANTE

c o n t r o

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.

[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. [REDACTED] pubblicata

OGGETTO:

Opposizione a precetto

(art. 615, 1° comma

c.p.c.)

Codice: 100001

342 e 436 bis c.p.c., per l'aspecificità dei motivi dedotti e, pertanto ed in ogni caso, - confermare integralmente la sentenza impugnata, - e, in ogni caso accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, che qui si ritrascrivono: "Contrariis reiectis; respingersi l'opposizione; con il favore delle spese", in ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del presente grado, oltre a maggiorazione del 15% per spese generali, IVA 22% e CPA 4% sulle somme per legge "imponibili" e con conferma di quanto al primo".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, rigettata la istanza di sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. in quanto formulata solo in memoria di replica ed evidenziato che nel giudizio di appello avente ad oggetto il titolo giudiziale con sentenza non definitiva non è stato caducato il titolo ma solo rigettato il primo motivo d'appello principale e l'appello incidentale, ha rigettato l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso l'atto di precetto con cui [REDACTED] ha intimato il pagamento della somma di € 14.390,42 quale differenza tra l'importo dovuto in forza della sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Cuneo del [REDACTED], pari ad € 52.389,37 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali liquidate in € 13.430,00 con accessori di legge, e l'importo corrisposto in data 27 dicembre 2018 pari ad € 72.686,82.

La questione posta dall'opponente, concernente il diritto della intimante il precetto di richiedere il pagamento degli interessi moratori ex art. 1284

cod.civ. quarto comma dalla data della domanda giudiziale al saldo, contrastata dall'istituto bancario sulla base dell'assunto di non applicabilità della norma al credito in questione in quanto di natura risarcitoria, è stato risolto dal Giudicante interpretando il riferimento contenuto nella sentenza agli interessi legali come riferito all'art. 1284 cod.civ.

Il Tribunale ha, poi, ritenuto che il quarto comma di tale norma si applichi alle sole obbligazioni di natura contrattuale e che il credito in questione (derivante dalla statuizione di condanna dell'istituto bancario alla restituzione di addebiti illegittimi in conseguenza della nullità parziale di alcune clausole inerenti il rapporto contrattuale) rientri in tale tipologia di obbligazione.

2. Ha proposto appello [REDACTED] quale incorporante in forza di atto di fusione, della [REDACTED] sulla base di due motivi.

3. Si è costituita la [REDACTED] in liquidazione che ha chiesto il rigetto del gravame.

4. Alla udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe; la difesa dell'appellante ha prodotto *“sentenza definitiva e passata in giudicato, resa nella causa [REDACTED], emessa in data [REDACTED], di cui in atti, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Banca e in parziale riforma della sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Cuneo, ha dichiarato tenuta la Banca a rifondere a [REDACTED] la minor somma di euro 36.787,93 oltre interessi legali dalla*

domanda al saldo, anziché quella di euro 52.389,37 di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo (già pagata dalla Banca)”.

Quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cod.proc.civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il **primo motivo** l’appellante, dopo avere ricostruito le vicende processuali relative al giudizio in cui si è formato il titolo in forza del quale, con l’opposto precetto, è stato ad essa intimato il pagamento ed ha evidenziato l’espletamento nel giudizio d’appello di una consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato una diversa e minore entità del credito, censura la statuizione con cui il Tribunale ha interpretato il titolo ritenendo che in esso vi sia stato il riconoscimento degli interessi ai sensi dell’art. 1284 quarto comma cod.proc.civ.

Evidenzia che:

la sentenza del Tribunale di Cuneo non fa cenno al riconoscimento degli interessi ai sensi dell’art. 1284 quarto comma cod.proc.civ. e non ne accerta l’esistenza dei presupposti per l’applicazione;

tale accertamento è precluso al giudice della opposizione a precetto che, in assenza di statuizione del giudice della causa di merito, deve propendere per la soluzione meno afflittiva per la parte condannata e cioè il riconoscimento degli interessi di cui al primo comma dell’art. 1284 cod.civ.;

il Tribunale avrebbe attribuito al titolo un significato ad esso estraneo in

quanto la sentenza del Tribunale di Cuneo riconosce i soli interessi legali e va quindi interpretato nel senso conforme al disposto del primo comma dell'art. 1284 cod.civ.

2. Con il **secondo motivo** l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che l'obbligazione in questione abbia natura contrattuale.

Deduce che: in relazione a tale tipologia di obbligazione (*ex art. 2033 cod.civ.*) le parti non possono convenire un tasso d'interesse; non si tratta, comunque, di obbligazione contrattuale, ma restitutoria, la cui fonte è la legge (*artt. 1173 e 2033 cod.civ.*) e non il contratto, atteso la natura indebita dei pagamenti oggetto della domanda restitutoria deriva dalla nullità di clausole contrattuali.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. In base ai principi di recente espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute al fine di enunciare il principio *ex art. 363 bis c.p.c.*, <<Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (*ex art. 1284, comma 4, c.c.*), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art.

1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo>> (Cass. S.U. 12499/2024).

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che <<In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione>> (Cass. 19015/2024).

3.2. Nel caso di specie il titolo giudiziale in forza del quale è stato intimato il precetto contiene la statuizione di condanna dell'istituto bancario al pagamento della *“somma di € 52.389,37, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”*, mentre manca alcun accertamento dei presupposti per il riconoscimento degli interessi nella maggior misura di cui all'art. 1284 quarto comma cod.proc.civ.

Non vi è quindi la possibilità per il giudice della opposizione di interpretare il titolo nei termini in cui l'ha fatto il Giudice di primo grado, valutando la natura del credito; infatti <<La condanna al pagamento degli interessi di mora

nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere>> (Cass. 3499/2025).

In assenza di tale accertamento da parte del giudice della cognizione esso non può essere effettuato dal giudice dell'opposizione *ex art. 615 cod.proc.civ.*

In caso di titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta a tale giudice accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.

Al contrario, al giudice dell'esecuzione e/o al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, e, in caso di mancanza, nel titolo esecutivo, di una statuizione di condanna per il credito relativo agli interessi nella misura pretesa del creditore connotata dai requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., della carenza del requisito della liquidità di tale credito.

Al difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso più elevato preteso dal creditore consegue l'insussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, con assorbimento del secondo motivo (inerente la questione dei limiti di applicabilità dell'art. 1284 quarto comma cod.civ. in ragione della natura dell'obbligazione) e di ogni altra questione posta in causa.

4. Pertanto l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con accertamento che la ██████████ non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata per l'importo oggetto della intimazione a precetto in quanto relativo ad interessi moratori non riconosciuti dal titolo giudiziale.

5. Va disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio in considerazione dell'incertezza della materia oggetto del contendere sino alla pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta solo nelle more del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. ██████████ pubblicata in data 08 luglio 2021 e, per l'effetto, accerta che la ██████████ non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata per l'importo oggetto della intimazione a precetto in quanto relativo ad interessi moratori non riconosciuti dal titolo giudiziale;

2. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 aprile 2025

Il Consigliere est.
Vittoria Gabriele

Il Presidente
Giuseppe Magnoli